

2. I fondi si considerano impiegati se nel termine di cui al comma 1 sia stato sottoscritto anche un contratto preliminare. Trascorso inutilmente tale termine, i fondi si intendono revocati di diritto ed attribuiti alle regioni competenti per territorio che li utilizzano per la concessione di contributi a cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, a imprese di costruzione e loro consorzi ed ad istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione o il recupero di alloggi destinati alla locazione per uso abitativo primario.

Ai ai sensi dell'art. 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'art. 1 della presente legge, anche ad integrazione delle agevolazioni concesse ai sensi dello stesso art. 8 e dell'art. 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493.

2-bis. *Le regioni possono confermare, comunque, la destinazione dei fondi per l'acquisto da parte dei comuni di immobili da destinare ai soggetti di cui al comma 1.*»

— Il testo dell'art. 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513 è il seguente:

«Art. 25. — I canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui al precedente art. 22, al netto delle spese generali e di amministrazione e delle spese di manutenzione di cui all'art. 19, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, nonché le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono contabilizzati dagli istituti autonomi case popolari nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regione, su proposta degli IACP, definisce entro i massimali determinati dal Ministro per i lavori pubblici su proposta del CER, l'ammontare delle quote di cui alle lettere b) e c) del citato art. 19, da aggiornare annualmente.

Le somme di cui al primo comma sono destinate:

a) al pagamento delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi, al netto dei contributi statali;

b) all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di risanamento del patrimonio di abitazioni degli IACP o dello Stato;

c) al finanziamento dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'incremento del patrimonio di proprietà degli IACP destinato alla sola locazione;

d) al ripianamento dei disavanzi pregressi degli IACP e di quelli eventualmente conseguenti all'applicazione della presente legge;

e) alla realizzazione di servizi e di urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

L'utilizzazione dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alle lettere b), c), d), ed e) del precedente comma è autorizzata, su proposta della regione, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale.»

— Il testo dell'art. 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133 è il seguente:

«Art. 29 (*Disposizioni per la rinegoziazione dei mutui agevolati*).

— 1. Gli enti concedenti contributi agevolati ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 27 maggio 1975, n. 166, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, della legge 5 agosto 1978, n. 457, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, e della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché le persone fisiche e giuridiche destinatarie di tali contributi, possono, in via disgiunta, chiedere all'istituto mutuante la rinegoziazione del mutuo nel caso in cui il tasso di interesse applicato ai contratti di finanziamento stipulati risulti superiore al tasso effettivo globale medio per le medesime operazioni, determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 marzo 1996,

n. 108, alla data della richiesta, al fine di ricondurre il tasso di interesse ad un valore non superiore al citato tasso effettivo globale medio alla predetta data. In tale ipotesi la quota a carico dei beneficiari delle agevolazioni indicate per le alienazioni e per le assegnazioni in godimento di immobili ad uso abitativo è, rispettivamente, non superiore al 50 per cento ed al 20 per cento del nuovo tasso di interesse stabilito. Resta fermo in ogni caso quanto disposto dall'art. 7, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo anche in relazione ai mutui per edilizia residenziale pubblica di cui alle leggi di agevolazione emanate dalle stesse.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.»

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«Art. 59. — Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuare con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.»

01G0068

DECRETO LEGISLATIVO 31 gennaio 2001, n. 22.

Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare l'articolo 22 e l'allegato A;

Vista la legge del 7 novembre 1977, n. 883, che recepisce l'Accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia firmato a Parigi il 18 novembre 1974 da realizzarsi attraverso l'Agenzia internazionale per l'energia (A.I.E.);

Vista la direttiva comunitaria 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE del Consiglio del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi;

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, ed in particolare gli articoli 8 e 9 relativi alla istituzione dell'Agenzia nazionale delle scorte di riserva;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2001;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della giustizia e degli affari esteri;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Scorte petrolifere di riserva

1. Le scorte petrolifere di riserva del Paese sono determinate annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il 31 maggio.

2. All'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, si provvede entro la data del 31 luglio di ogni anno.

Art. 2.

Soggetti tenuti al mantenimento delle scorte petrolifere di riserva e tipologia dei prodotti

1. Il mantenimento delle scorte petrolifere di riserva è assicurato dai soggetti che nel corso dell'anno precedente hanno immesso in consumo prodotti petroliferi appartenenti alle categorie I, II e III di cui all'allegato A del presente decreto.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'immissione in consumo è desunta dal verificarsi dei presupposti per il pagamento dell'accisa, anche per i prodotti destinati ad usi esenti.

3. Nel decreto di cui all'articolo 1 sono definiti i coefficienti necessari a determinare la ripartizione dell'obbligo di mantenimento delle scorte di riserva tra i soggetti di cui al comma 1.

4. Il soggetto che immette in consumo i prodotti indicati nel comma 1 è tenuto all'obbligo di scorta indipendentemente dal tipo di attività svolta e dall'impianto presso cui è avvenuta l'immissione in consumo.

5. I soggetti che iniziano l'immissione in consumo di prodotti petroliferi nel corso dell'anno hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per tali soggetti l'obbligo del mantenimento della scorta decorre dall'anno successivo a quello dell'immissione in consumo.

6. I soggetti di cui al comma 1, che cessano l'attività di immissione in consumo sono tenuti comunque a garantire il mantenimento dell'obbligo di scorta per l'anno successivo all'ultimo anno solare di attività e rispondono dell'adempimento di tale obbligo in via solidale con i titolari degli impianti presso i quali è avvenuta l'immissione in consumo.

7. Per i soggetti che effettuano immissioni in consumo presso un impianto per quantitativi annuali per ciascuna categoria inferiori a 1000 tonnellate l'obbligo del mantenimento delle scorte è a carico del titolare dell'impianto presso il quale è avvenuta l'immissione in consumo.

8. Non sono inclusi nel calcolo del consumo interno per la determinazione della scorta i quantitativi destinati al bunkeraggio per la navigazione marittima.

Art. 3.

Calcolo e ripartizione delle scorte petrolifere di riserva

1. L'ammontare complessivo delle scorte di riserva delle categorie di prodotti petroliferi di cui al comma 1, dell'articolo 1, non può essere inferiore a quello corrispondente a novanta giorni del consumo nazionale delle stesse categorie di prodotti da calcolarsi con riferimento all'anno precedente, incrementato della differenza necessaria a soddisfare l'obbligo stabilito annualmente dall'Agenzia internazionale per l'energia, di seguito denominata A.I.E., in misura non inferiore a quella corrispondente a novanta giorni delle importazioni nette di greggio e prodotti petroliferi.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della determinazione dell'obbligo complessivo di cui al comma 1, da calcolare entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede a:

a) definire l'ammontare delle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente da ciascun impianto e per ciascuna categoria di prodotto, detraendo da tale ammontare la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal greggio di estrazione nazionale fino ad un massimo del 25% del consumo interno stesso; a calcolare l'equivalente di almeno novanta giorni delle immissioni in consumo; a detrarre la scorta operativa delle raffinerie che abbiano effettuato lavorazioni per conto di un committente estero o per l'esportazione, pari a ventitré giorni, dei prodotti ottenuti da tali specifiche lavorazioni;

b) definire l'ammontare dell'ulteriore scorta di riserva, espressa in termini di categorie di prodotti, necessaria ad adempiere agli obblighi discendenti dalla legge 7 novembre 1977, n. 883, fermo restando quanto previsto all'articolo 10.

3. L'obbligo che è a carico dei soggetti, indicati nell'articolo 2, comma 1, è calcolato in proporzione alle immissioni in consumo effettuate nell'anno precedente dei prodotti appartenenti alle tre categorie di cui all'allegato A, da calcolarsi sulla base dei coefficienti di cui all'articolo 2, comma 3, stabiliti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Le immissioni in consumo dei prodotti petroliferi appartenenti alle categorie di cui all'allegato A sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dai soggetti di cui all'articolo 2, entro il 20 gennaio di ciascun anno, tramite autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, salvo controlli della Guardia di finanza, che ne riferisce l'esito al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 4.

Mantenimento e trasferimento delle scorte petrolifere di riserva

1. I soggetti tenuti all'obbligo di scorta di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3, possono mantenere le scorte obbligatorie in petrolio greggio e semilavorati, nonché in prodotti finiti di cui all'allegato A.

2. L'obbligo di scorta di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3, di prodotti appartenenti alle tre categorie, può essere ripartito, senza alcun limite percentuale, tra le medesime ovvero mantenuto in petrolio greggio, semilavorati e altri prodotti finiti secondo il fattore di conversione stabilito dall'A.I.E. e comunicato annualmente, anche con mezzi informatici, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai soggetti interessati.

3. Con apposito provvedimento amministrativo del competente ufficio del Ministero dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalità con le quali sono contabilizzate nel riepilogo statistico delle scorte, di cui all'articolo 5, i quantitativi di petrolio greggio, di semilavorati e di prodotti finiti mantenuti come scorte di riserva a norma del comma 1, tenuto conto dei criteri di cui all'allegato B del presente decreto. Lo stesso provvedimento disciplina le conversioni, la sostituzione tra prodotti, le modalità per i trasferimenti d'ubicazione delle scorte di riserva e le modalità di comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, delle giacenze detenute.

Art. 5.

Obblighi di comunicazione

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla fine di ciascun mese comunica alla Commissione Europea un riepilogo statistico delle scorte di riserva di cui all'articolo 3, esistenti sul proprio territorio specificando il numero di giorni di consumo medio dell'anno civile precedente ai quali tali scorte corrispondono. Tale riepilogo deve essere comunicato entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla fine del mese al quale fa riferimento.

2. Nel riepilogo statistico delle scorte di cui al comma 1, i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive, il petrolio greggio ed i semilavorati sono contabilizzati sulla base di quanto disposto dal provvedimento amministrativo di cui all'articolo 4, comma 3.

3. Il riepilogo statistico non comprende il greggio nazionale non ancora estratto; i quantitativi destinati ai bunkeraggi per la navigazione marittima; i quantitativi in transito diretto, ad eccezione delle scorte di cui all'articolo 6; i quantitativi contenuti negli oleodotti, nelle autocisterne, nei carri cisterna, nei serbatoi dei punti di vendita e presso i piccoli consumatori. Sono altresì esclusi dal riepilogo statistico i quantitativi detenuti dalle Forze armate e quelli detenuti per le Forze armate dalle società petrolifere.

Art. 6.

Mantenimento delle scorte in un Paese della UE

1. Le scorte di riserva di cui all'articolo 3 possono essere mantenute nel territorio di altro Stato membro con il quale sia intervenuto un accordo intergovernativo, purché vengano rispettate le condizioni derivanti dall'accordo stesso.

2. Il Governo, nello stipulare i predetti accordi intergovernativi con altri Stati membri, assicura il rispetto delle condizioni previste nell'allegato C del presente decreto. Il progetto d'accordo è preventivamente comunicato alla Commissione europea al fine di acquisire eventuali osservazioni ed alla stessa notificato dopo la sottoscrizione.

3. Nel caso in cui, a seguito di accordo intergovernativo, le scorte obbligatorie relative ad altro Stato membro siano detenute nel territorio nazionale, sono esercitati sulle stesse i controlli previsti per le scorte nazionali.

4. Nei casi di stipula di accordi di cui ai precedenti commi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, unitamente al riepilogo statistico di cui all'articolo 5, invia alla Commissione Europea una relazione sulle scorte mantenute sul territorio nazionale da altro Stato membro, nonché sulle scorte detenute in altri Stati membri a nostro favore.

Art. 7.

Emergenza petrolifera

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di difficoltà nell'approvvigionamento di prodotti petroliferi o in situazioni di emergenza dichiarate tali dagli organismi comunitari ed internazionali preposti o dal Governo, dispone, sentite, ove necessario, le altre amministrazioni ed organismi interessati, l'utilizzo delle scorte di riserva di cui all'articolo 3 e la loro dislocazione.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, redige e aggiorna un manuale operativo contenente le misure da adottare e le procedure da seguire in caso di emergenza petrolifera.

Art. 8.

Obbligo di scorta per i depositi con autorizzazione prefettizia

1. I titolari di depositi di prodotti petroliferi autorizzati dal prefetto sono tenuti al mantenimento di una scorta in prodotti petroliferi pari al 10% della capacità geometrica collaudata del proprio parco serbatoi, per i prodotti petroliferi finiti non compresi nelle categorie I, II e III, di cui all'allegato A.

2. Le prefetture, entro il 31 dicembre di ciascun anno, inviano gli eventuali aggiornamenti delle capacità di stoccaggio dei depositi di cui al comma 1 al competente organo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

Trasparenza dei costi per il mantenimento delle scorte

1. Al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità dei dati relativi alle parti interessate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con apposito provvedimento da emanarsi entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità con le quali devono essere trasmessi

allo stesso Ministero i dati relativi al costo della detenzione delle scorte, anche attraverso l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32. I predetti dati sono messi a disposizione delle parti interessate che ne facciano richiesta.

Art. 10.

Modalità di adempimento degli obblighi relativi all'accordo AIE

1. Gli obblighi di scorta di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), sono assolti a partire dal 2002, nella misura del 25% del totale dei medesimi.

2. Tale misura è gradualmente elevata al 50% nel 2003, al 75% nel 2004, fino al completo assolvimento del relativo obbligo nel 2005.

Art. 11.

Controlli

1. La vigilanza sull'osservanza, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, degli obblighi derivanti dal presente decreto, spetta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che si può avvalere della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle dogane, i quali agiscono ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Art. 12.

Sanzioni

1. Coloro che violano gli obblighi relativi al mantenimento delle scorte di riserva di cui all'articolo 3 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a L. 10.000 per ogni tonnellata di prodotto mancante dalla scorta di pertinenza, per ogni giorno in cui si è verificata violazione.

Art. 13.

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge 10 marzo 1986, n. 61, il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 24 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1987, l'articolo 19 della legge 10 gennaio 1991, n. 9, il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 776.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MATTIOLI, *Ministro per le politiche comunitarie*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

FASSINO, *Ministro della giustizia*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli*: FASSINO

ALLEGATO A

Categorie di prodotti petroliferi

Sono classificati prodotti petroliferi di categoria I i seguenti:

- benzine per autoveicoli;
- carburanti per aerei;
- benzina per aerei;
- carburanti per motori di aviazione a reazione del tipo benzina.

Sono classificati prodotti di categoria II i seguenti:

- gasoli;
- oli per motori diesel;
- petrolio lampante;
- carburante per motori di aviazione a reazione del tipo cherosene.

Sono classificati prodotti di categoria III i seguenti:

- oli combustibili.

ALLEGATO B

Criteri per la compilazione del riepilogo statistico

Nel riepilogo statistico delle scorte di cui all'art. 5, i prodotti finiti sono contabilizzati sulla base delle tonnellate effettive; il petrolio greggio ed i semilavorati sono contabilizzati in base al rapporto tra la quantità globale prodotta nello Stato considerato nell'anno civile precedente e soggetta ad obbligo di scorta, e la quantità di petrolio greggio consumata nell'anno in questione, cioè nel limite del 40% dell'obbligo complessivo per la I e II categoria e del 50% per la III categoria di cui all'allegato A.

ALLEGATO C

Condizioni per la stipulazione di accordi intergovernativi con altri Stati membri

Gli accordi intergovernativi di cui all'art. 6 devono rispettare le seguenti condizioni:

avere per oggetto il petrolio greggio e tutti i prodotti petroliferi contemplati nella presente direttiva;

stabilire le condizioni e le disposizioni per il mantenimento delle scorte onde garantirne il controllo e la disponibilità;

specificare procedure per verificare ed identificare le scorte in questione, *inter alia* i metodi di esecuzione dei controlli e di cooperazione in materia di ispezioni;

essere conclusi, in linea di massima, per una durata illimitata;

precisare che se è prevista la possibilità di recesso unilaterale, essa non ha effetto nel caso di crisi dell'approvvigionamento e che comunque la commissione deve essere preventivamente informata in caso di recesso, risoluzione o estinzione dell'accordo.

Se le scorte costituite nell'ambito di questi accordi non sono di proprietà dei soggetti o degli organismi/entità che hanno un obbligo di detenzione di scorta ma sono tenute a disposizione di questi soggetti o organismi/entità da altro soggetto o organismo/entità si devono rispettare le condizioni seguenti:

i soggetti o organismi/entità beneficiari devono avere il diritto contrattuale di acquistare queste scorte durante il periodo del contratto; i metodi per stabilire il prezzo di tali acquisiti devono essere concordati tra le parti interessate;

il periodo minimo di tale contratto deve essere di novanta giorni;

l'ubicazione e/o le società che tengono le scorte a disposizione dei soggetti o organismi/entità beneficiari, così come la quantità e la categoria del prodotto o del petrolio greggio immagazzinati presso tale ubicazione devono essere specificate;

l'effettiva disponibilità delle scorte per i soggetti o organismi/entità beneficiari deve essere garantita in qualsiasi momento durante il periodo del contratto, dai soggetti o organismi/entità che tengono le scorte a loro disposizione;

i soggetti o organismi/entità che tengono le scorte a disposizione dei soggetti o organismi/entità beneficiari devono essere assoggettati alla giurisdizione dello Stato membro nel cui territorio le scorte sono ubicate limitatamente all'esercizio del potere giuridico di tale Stato membro relativo al controllo ed alla verifica dell'esistenza delle scorte.

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, reca: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999».

— L'art. 22 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, così recita:

«Art. 22 (*Riserva di scorte petrolifere: criteri di delega*). — 1. L'attuazione della direttiva 98/93/CE del Consiglio del 14 dicembre 1998, che modifica la direttiva 68/414/CEE, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) modificare ed integrare le norme in materia di riserva di scorte petrolifere, nel rispetto degli obblighi dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, approvato con legge 7 novembre 1977, n. 883, anche specificando le procedure da adottare in caso di emergenza;

b) adottare opportune misure per ottenere appropriate informazioni sul costo della detenzione delle scorte, al fine di garantire la trasparenza dei costi e l'accessibilità di tali informazioni alle parti interessate;

c) potenziare, da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il sistema di vigilanza e controllo delle scorte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;

d) prevedere la possibilità di dedurre dall'obbligo di mantenimento delle scorte, fino ad un massimo del 25 per cento, la parte del consumo interno coperta da prodotti derivati dal petrolio di estrazione nazionale.»

— L'allegato A della succitata legge n. 526/1999 riporta l'elenco delle direttive da attuare con decreto legislativo.

— La legge 7 novembre 1977, n. 883, reca: «Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974».

— La direttiva 98/93/CE è pubblicata in GUCE n. L 358 del 31 dicembre 1998.

— Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, reca: «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, così recitano:

«Art. 8 (*Agenzia delle scorte*). — 1. È costituita l'Agenzia nazionale delle scorte di riserva, disciplinate dalla legge 10 marzo 1986, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni, che gestisce le scorte obbligatorie, sulla base delle immissioni in consumo dei prodotti, delle giacenze operative degli impianti e della localizzazione dei prodotti nelle aree di consumo ai sensi della direttiva 68/414/CEE.

2. All'agenzia partecipano, obbligatoriamente, in qualità di soci tutti i soggetti titolari di impianti di raffinazione, i titolari di depositi fiscali e coloro i quali, avendo immesso al consumo prodotti petroliferi, sono tenuti all'obbligo del mantenimento delle scorte che, comunque, possono essere tenute presso gli impianti dei medesimi soggetti, senza oneri a carico dell'agenzia la quale dispone le necessarie verifiche. Nei casi di controllo societario, diretto o indiretto, partecipa il soggetto controllante ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

3. Sono organi dell'agenzia: l'assemblea dei soci, il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci. Partecipano all'assemblea i soci, ciascuno con diritto di voto unitario, nonché, senza diritto di voto, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative sul territorio nazionale e tre rappresentanti dei gestori non partecipati da soci dell'agenzia o da soggetti da essi controllati. Un rappresentante di ciascuna delle due categorie sopra indicate assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione alle quali partecipa, di diritto, il competente direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o un suo sostituto.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva lo statuto dell'agenzia e può formulare osservazioni sulle norme interne di funzionamento, che devono essergli previamente comunicate dall'agenzia stessa.

Art. 9 (*Compiti dell'agenzia*). — 1. L'agenzia provvede a:

a) distribuire nel territorio nazionale le scorte in base alle disponibilità di stoccaggio e al consumo dei prodotti finiti;

b) soddisfare la domanda di prodotti finiti in caso di crisi;

c) garantire la disponibilità di stoccaggio per gli operatori;

d) registrare le domande di prodotti finiti nelle diverse aree geografiche del Paese;

e) verificare le capacità di stoccaggio dei depositi fiscali e la capacità di lavorazione sulla base dei decreti di concessione rilasciati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;

f) annotare le immissioni al consumo degli impianti di raffinazione e dei depositi fiscali;

g) valutare il grado di utilizzo degli impianti di produzione e di stoccaggio, evidenziando separatamente i quantitativi movimentati tramite permutate;

h) determinare la capacità disponibile per gli operatori nei singoli impianti;

i) registrare le tariffe di transito e di permuta, aggregate per aree geografiche, praticate dai titolari degli impianti di deposito o di produzione;

l) trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i dati previsti dal comma 4 del presente articolo e ogni altro dato richiesto, al fine della pubblicazione di cui allo stesso comma e dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. L'agenzia individua annualmente le spese per il proprio funzionamento, il contributo in quota fissa a carico dei soci, nonché il contributo variabile calcolato sulla quantità di prodotto immesso al consumo nell'anno precedente dai soci e dalle eventuali società controllate, con proposta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che li determina con proprio decreto.

3. Il costo della scorta, già incluso nel prezzo al consumo, è separato contabilmente dal prezzo del prodotto.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ogni trimestre pubblica, attraverso il bollettino petrolifero, i dati concernenti l'attività dell'agenzia e, in particolare, il livello delle capacità utilizzate nei singoli impianti, le capacità disponibili e le tariffe praticate, anche aggregate per regione.»

Note all'art. 3:

— Per quanto riguarda la legge 7 novembre 1977, n. 883, vedi note alle premesse.

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, reca: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

Nota all'art. 9:

— Per quanto riguarda l'art. 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, vedi note alle premesse.

Nota all'art. 11:

— Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative».

— L'art. 18 del succitato decreto legislativo così recita:

«Art. 18 [Art. 5 testo unico spiriti e birra 1924 - Art. 28, comma 2, regio decreto-legge n. 334/1939 - Art. 8 decreto-legge n. 271/1957 - Art. 16 decreto-legge n. 688/1982 - Art. 32 decreto-legge n. 331/1993 - Art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83 - Art. 27 decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105] (*Poteri e controlli*). — 1. L'amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi relativi all'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato, l'attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l'installazione di strumenti di misura. Presso i suddetti impianti possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l'effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici.

2. I funzionari dell'amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina delle imposte sulla produzione e sui consumi; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.

3. Gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all'acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono:

a) invitare il responsabile d'imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all'attività industriale o commerciale atti-

nente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione;

b) richiedere, previa autorizzazione del comandante di zona, ad aziende ed istituti di credito o all'amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi;

c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali;

d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.

4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l'amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro delle finanze.

5. Gli uffici tecnici di finanza possono effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l'osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici tecnici di finanza.

6. Il personale dell'amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelievo di campioni.»

01G0069

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 gennaio 2001.

Annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento del decreto 21 gennaio 2000 del rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, concernente l'inquadramento nel ruolo dei ricercatori universitari di personale che svolge funzioni assistenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'art. 2, comma 3, lettera p);

Visti i decreti legislativi numeri 300 e 303 del 30 luglio 1999;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed in particolare l'articolo 31;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;